



DIFESA ECOZOOFILE AMBIENTALE O.D.V.

D.E.A. O.D.V.

E.T.S. - Organizzazione iscritta al n.1632 del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore dal 04/02/2022
Codice Fiscale: 91101720935 · indirizzo: piazzetta Ado Furlan, 4 - 33170 PORDENONE
e-mail: info@dea-odv.it · pec: dea.odv@pec.it · telefono: 329 2169181
www.dea-odv.it

Pordenone, 10/12/2024

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI DEL 10 DICEMBRE 2024

L'anno **2024** il giorno **10** del mese di **Dicembre** (10/12/2024) alle ore **18:30** in seconda convocazione, si è riunita in presenza, in **via Bellasio 16 int.1 a Pordenone**, a norma di Statuto, l'Assemblea straordinaria dell'associazione **DIFESA ECOZOOFILE AMBIENTALE O.D.V.** (nella forma abbreviata **D.E.A. O.D.V.**), convocata con nota specifica il 02/12/2024, per discutere e deliberare in merito al seguente **Ordine del Giorno**:

- 1) Modifica dell'Art. 10.2 dello Statuto, come richiesto dall'Ufficio Regionale del RUNTS;**
- 2) Adozione del nuovo Statuto;**
- 3) Delega comunicazioni ad Enti pubblici e privati sulle modifiche deliberate;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i soci: Angelica SANTAROSSA, Nicola GASPARET, Rina BRESCACIN, Claudio BEARZATTO, Mirco SANDRIN, Enza RIZZO, Monica LINCETTO, Francesco ROSSI, Mirko FRANCESCHINI.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, la sig.ra Angelica SANTAROSSA che chiama la sig.ra Rina BRESCACIN a fungere da Segretario.

Il Presidente constata che sono presenti i soci aventi diritto al voto e dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta e prende la parola per illustrare i punti posti all'**Ordine del Giorno**.

1) Modifica dell'Art. 10.2 dello Statuto, come richiesto dall'Ufficio Regionale del RUNTS.

Il Presidente, Angelica SANTAROSSA, informa i presenti che, a seguito della comunicazione pervenuta in data 02/12/2024, tramite contatto telefonico da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS, a seguito dell'istruttoria riguardante il nuovo Statuto, è stata rilevata la necessità di apportare una modifica all'Art. 10.2 dello Statuto stesso per adeguarlo ai requisiti normativi richiesti dal RUNTS.

Il testo attuale dell'articolo è il seguente:

Articolo 10.2 (attuale):

“Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati."

Il Presidente illustra la sostituzione dell'Articolo 10.2 con il seguente testo:

Articolo 10.2 (modificato):

"Per modificare lo Statuto, per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione con la relativa devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e dei $\frac{2}{3}$ in seconda convocazione."

L'Assemblea approva all'unanimità la modifica proposta.

2) Adozione del nuovo Statuto.

Il Presidente legge all'Assemblea il testo completo del nuovo Statuto, comprensivo della modifica approvata al precedente punto, illustrando la necessità di adottarlo integralmente al fine di rispettare le disposizioni di legge e ottemperare ai requisiti richiesti dal RUNTS.

L'Assemblea all'unanimità approva e adotta il nuovo Statuto dell'Associazione DIFESA ECOZOOFILO AMBIENTALE O.D.V. (D.E.A. O.D.V.), che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

3) Delega comunicazioni ad Enti pubblici e privati sulle modifiche deliberate.

Il Presidente illustra all'Assemblea l'importanza di procedere con gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto, sottolineando la necessità di comunicare tempestivamente le deliberazioni adottate all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS e agli altri Enti interessati, al fine di garantire la piena conformità normativa e amministrativa dell'associazione.

L'Assemblea all'unanimità incarica il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie e di comunicare all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS e a tutti gli Enti interessati, nei tempi e nelle modalità opportune, le modifiche deliberate.

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore **20:18** previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Angelica SANTAROSSA

Angelica Santarossa

Il Segretario

Rina BRESCACIN

Rina Brescacin

13-12-2024
2294 Mod. 3 con liquidati € ESSETE
con allegati: 1

Al

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI DEL 10 DICEMBRE 2024

Soci presenti:

1. Angelica SANTAROSSA Angela Santarossa
2. Nicola GASPARET Nicola Gasparet
3. Rina BRESCACIN Rina Brescacin
4. Claudio BEARZATTO Claudio Bearzatto
5. Mirco SANDRIN Mirco Sandrin
6. Enza RIZZO Enza Rizzo
7. Monica LINCETTO Monica Lincetto
8. Francesco ROSSI Francesco Rossi
9. Mirko FRANCESCHINI Mirko Franceschini



1
allegato
13-12-2024
896
ESENTE

STATUTO

Difesa Ecozoofila Ambientale Organizzazione di Volontariato (D.E.A. O.D.V.)

ART. 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1** Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"DIFESA ECOZOOFILA AMBIENTALE O.D.V."** (nella forma abbreviata **"D.E.A. O.D.V."**), da ora in avanti denominata "organizzazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e s.m.i.
- 1.2** L'organizzazione ha sede legale nel comune di PORDENONE (PN).
- 1.3** Potrà disporsi il trasferimento della sede legale entro l'ambito dello stesso comune con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo. Tale eventualità non comporta modifica del presente Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4** L'organizzazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- 1.5** L'organizzazione potrà essere associata ad altro ente o affiliata ad altra associazione di secondo livello ovvero far parte di una rete associativa, ai fini dell'eventuale computo ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. (reti associative) e beneficiare di eventuali vantaggi e agevolazioni che tale adesione comporta per il perseguimento dei propri fini statuari.
- 1.6** L'organizzazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

- 2.1** L'organizzazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2** In particolare, l'organizzazione si prefigge i seguenti scopi:
la tutela ambientale, della flora e della fauna, mediante propri volontari e proprie guardie decretate per la vigilanza zoofila, ittica, venatoria, ambientale in tutte le loro funzioni previste dalle legislazioni vigenti; tutela degli animali e prevenzione del randagismo, contrasto al

maltrattamento e all'abbandono degli animali; concorrere ad attuare l'interesse della pubblica amministrazione, nel rispetto delle leggi regionali e dei regolamenti comunali applicabili a tutela della flora e della fauna e, in particolare, nell'ambito di tutela e benessere degli animali da affezione, ai sensi della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 20/2012 e s.m.i.

Le suddette funzioni saranno svolte nel rispetto e in conformità di tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia di tutela degli animali e dell'ambiente, nonché delle normative che regolamentano la vigilanza zoofila, ittica, venatoria e ambientale.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere d); e); i); y); del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., che si riportano integralmente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'organizzazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, prevalentemente in favore di terzi:

- a) promuovere iniziative atte alla salvaguardia, alla valorizzazione dell'ambiente e habitat naturali;
- b) contrastare l'inquinamento e l'abbandono di rifiuti, in particolare per la tutela dell'ambiente, della fauna, di zone naturalistiche, parchi e giardini pubblici;
- c) istituire un proprio nucleo di guardie decretate per la vigilanza zoofila, ittica, venatoria, ambientale in tutte le loro funzioni previste dalle normative vigenti, nazionali, regionali e locali;
- d) monitoraggio e controllo di settori del territorio tramite i propri volontari e le proprie guardie decretate, anche in collaborazione con altri enti, Protezione Civile e Forze dell'Ordine, al fine di prevenire e/o contrastare illeciti e danni all'ambiente, alla fauna, alle risorse idriche, al patrimonio naturale e paesaggistico, alla biodiversità, nonché alla salute e al benessere delle comunità umane e dei loro habitat;
- e) per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l'organizzazione potrà avvalersi (anche in comodato d'uso gratuito o di temporaneità) di mezzi adeguati al territorio, ad esempio: mezzi motorizzati, natanti, quadrupedi, droni, biciclette o di qualsiasi mezzo utile ed appropriato allo svolgimento delle attività di salvaguardia ambientale e zoofila.
- f) provvedere alla formazione dei propri volontari e delle proprie guardie decretate;
- g) impostare il servizio dei volontari e delle guardie tramite specifico Regolamento che sarà gestito esclusivamente dal Presidente dell'organizzazione o dall'eventuale Coordinatore delegato;
- h) organizzare escursioni guidate ad aree protette e su percorsi naturalistici o ad altre zone di particolare interesse ai fini statutarie dell'organizzazione;

FM

Horti

UR

WB EA

R

AS RS RB

- i) realizzare studi e consulenze naturalistiche e ambientali, avvalendosi di personale interno e/o esterno;
- j) progettare e realizzare mostre o eventi espositivi di tipo fotografico, audiovisivo e multimediale, a tema naturalistico e ambientale;
- k) promuovere l'istituzione di centri di recupero animali, oasi naturalistiche e parchi naturali, anche mediante acquisizione, amministrazione, gestione di terreni, oasi, bioparchi, riserve, monumenti naturali, aree protette;
- l) promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ad iniziative mirate alla difesa dell'ambiente largamente inteso, comprensivo dell'intero patrimonio naturale, faunistico, artistico, paesaggistico e umano;
- m) organizzare percorsi formativi ed educativi nell'ambito della conoscenza e del rispetto di ambiente e animali all'interno di istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- n) organizzare corsi di formazione, seminari, convegni finalizzati a diffondere la conoscenza, la cultura della legalità nell'ambito della tutela e protezione di animali e ambiente, informare sulle normative vigenti per migliorare la convivenza fra le specie, l'uomo e la natura.
- o) istituire e gestire servizi di assistenza e soccorso zoofilo veterinario, ambulanza veterinaria, servizio di trasporto animali;
- p) gestire strutture di ricovero animali oggetto di sequestro, di abbandono o randagi, nonché cliniche, ambulatori veterinari ed ogni attività zoofila pertinente, avvalendosi di personale interno e/o esterno abilitato all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa;
- q) diffondere nozioni veterinarie e di igiene avvalendosi della collaborazione di veterinari e svolgere campagne di sensibilizzazione sul problema del controllo delle nascite, nonché intervenire con veterinari, anche attraverso convenzioni o progetti mirati, per la sterilizzazione agevolata di cani e gatti, in conformità alla L.281/91 e prevenzione del randagismo;
- r) promuovere occasioni di incontro diretto con il mondo animale, attraverso visite guidate nei rifugi, fattorie didattiche, santuari per animali, bioparchi, etc. a scopo educativo e didattico;
- s) istituire sportelli informativi sui diritti, la tutela e il benessere animale ma anche sui diritti e doveri del detentore (nel caso di animali da affezione e da compagnia);
- t) partecipare all'elaborazione delle politiche del Terzo Settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'organizzazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- u) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- v) collaborare con la Protezione Civile, Enti e istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
- w) agire nel campo del soccorso agli animali negli eventi di Protezione Civile;
- x) stipulare convenzioni tra l'organizzazione Enti pubblici e privati e istituzioni, aventi ad oggetto attività rientranti e ricomprese nelle finalità statutarie.

2.5 L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e s.m.i.

2.6 L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

FM

Hh

Uk

ER

VB

BC

PB

Hh

AA



ART. 3

Ammissione e numero degli associati

- 3.1** Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 3.2** Possono aderire all'organizzazione le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.3** In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle O.D.V. associate.
- 3.4** Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 3.5** La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.6** Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.7** L'organizzazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 3.8** Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

FM
Wh
ca
B
PB
AS

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

- 4.1** L'ordinamento interno dell'organizzazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'organizzazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'organizzazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'organizzazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g) prendere atto dell'Ordine del Giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) partecipare alla vita associativa e svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- e) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) esclusione.

5.2 L'associato che non paga la quota associativa o contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'organizzazione o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, può essere escluso dall'organizzazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

5.3 La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà ricorrere nelle modalità previste dall'Art.23 del presente Statuto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'atto.

5.4 L'associato può sempre recedere dall'organizzazione. Chi intende recedere dall'organizzazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.5 I diritti di partecipazione all'organizzazione non sono trasferibili.

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

5.7 In caso di controversie il socio può ricorrere in base a quanto disposto dall'Art. 23 del presente Statuto entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il provvedimento è stato notificato.

ART. 6 **Organi**

6.1 Sono organi dell'organizzazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo (al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- e) Il Revisore Legale dei Conti (al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

6.2 Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **L'Assemblea**

7.1 L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

7.2 È l'organo sovrano.

7.3 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

7.4 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo tre associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

7.6 È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto (lettera, mail, PEC o altro mezzo elettronico) ai recapiti forniti al momento dell'iscrizione, da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

7.7 Tale comunicazione può avvenire in forma scritta, tramite e-mail o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuta ricezione, a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data della convocazione.

7.8 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

7.9 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7.10 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione.

7.11 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

7.12 È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.

7.13 È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- j) eventuale nomina dei Probiviri di cui all'Art. 23 del presente Statuto.

ART. 9

Assemblea ordinaria

9.1 L'assemblea ordinaria è convocata nelle modalità come dall'Art. 7.6 del presente Statuto e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9.3 È ammessa l'espressione del voto anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9.4 L'assemblea approva entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente.

9.5 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

Assemblea straordinaria

10.1 L'Assemblea straordinaria è convocata in forma scritta a tutti i soci mediante avviso scritto (lettera, mail, PEC o altro mezzo elettronico) ai recapiti forniti al momento dell'iscrizione, da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.2 Per modificare lo Statuto, per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione con la relativa devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e dei $\frac{2}{3}$ in seconda convocazione.

ART. 11

Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

11.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) Deliberare l'ammissione degli associati;
- f) Deliberare l'esclusione degli associati;
- g) Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- h) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'organizzazione o ad essa affidati.

11.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e possono essere rieletti.

11.4 Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera, mail, PEC o altro mezzo elettronico) ai recapiti forniti al momento dell'iscrizione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

11.6 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

11.7 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri.

11.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'organizzazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

11.9 I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'organizzazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

FM

UR

ER

RE

PB

As

11.10 Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente Statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11.11 La carica di amministratore si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- d) Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

11.12 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

11.13 Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, se questo determina un numero inferiore al minimo dei componenti, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, il Consiglio Direttivo potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente Statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 12 Presidente

12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione -nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio- e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

12.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

12.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

12.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

12.5 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

EM
 UR
 EA
 RB
 RB

12.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 **Patrimonio**

13.1 Il patrimonio dell'organizzazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 **Divieto di distribuzione degli utili**

14.1 L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 **Risorse economiche**

15.1 L'organizzazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

15.2 Per le attività di interesse generale prestate, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 **Bilancio di esercizio**

16.1 Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

16.2 È redatto ai sensi degli articoli 13 c. 1-2, dall'art 14 c. 1 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione, nelle forme previste da Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

FM
UR
ER
BC
FB
K
AS

16.3 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.17 Regolamento

17.1 L'organizzazione può dotarsi di uno o più Regolamenti di applicazione dello Statuto. I Regolamenti di applicazione riportano specifiche e dettagli organizzativi.

17.2 I Regolamenti sono approvati e possono essere modificati dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di quanto disposto dall'Art. 8, lettera g) del presente Statuto.

ART. 18 Libri

18.1 L'organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- a) Libro degli associati;
- b) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni degli organi sociali.

18.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'organizzazione.

ART. 19 Volontari

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

19.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto

FM

UR

ES

RC

RB

✓

AS

dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

19.7 L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

Lavoratori

20.1 L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21

Convenzioni

21.1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

21.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

22.1 L'organizzazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

22.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

22.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.



ART. 23 Gestione delle controversie

23.1 Tutte le eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra gli organi e l'organizzazione, tra i componenti degli organi dell'organizzazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità:

- a) due Probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo verrà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.
- b) I Probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 24 Rinvio

24.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

Il presente Statuto è stato approvato integralmente dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione
"DIFESA ECOZOOFILO AMBIENTALE O.D.V." in data 10/12/2024.

Il Presidente

Angelica SANTAROSSA

Angelica Santarossa

Il Segretario

Rina BRESCACIN

Rina Brescacin

Soci presenti:

1. Angelica SANTAROSSA

Angelica Santarossa

2. Rina BRESCACIN

Rina Brescacin

3. Nicola GASPARET

Nicola Gasparet

4. Claudio BEARZATTO

Claudio Bearzatto

5. Mirco SANDRIN

Mirco Sandrin

6. Enza RIZZO

Enza Rizzo

7. Monica LINCETTO

Monica Lincetto

8. Francesco ROSSI

Francesco Rossi

9. Mirko FRANCESCHINI

Mirko Franceschini

FM

UR

MS

BC

SP

SH

AS